

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Con il decreto in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza, su richiesta in data 25 gennaio 2012 del Pubblico ministero, ha disposto l'archiviazione del procedimento promosso da G.M. nei confronti di C.G. e A.S., rilevando che difettava ogni accertamento sul carattere doloso della condotta denunciata come vessatoria dalla persona offesa.

2. Ricorre per cassazione la persona offesa, a mezzo del difensore avv. Francesco Pasquino, che deduce che la sua assistita non aveva ricevuto rituale comunicazione della richiesta di archiviazione formulata dal P.m. nonostante che essa, nell'atto di denuncia, avesse chiesto di essere avvisata nel caso di una simile iniziativa.

Infatti, come successivamente era stato possibile accertare, la richiesta era stata notificata in data 27 gennaio 2012 al difensore domiciliatario avv. M. A. D. B., tramite telefax, al n. errato (OMISSIS), mentre l'utenza alla quale doveva essere indirizzata detta comunicazione, corrispondente allo studio dell'avv. D. B., era quella (OMISSIS).

3. Ha depositato memoria, nell'interesse di C.G. e A.S., l'avv. E. M. A., che sostiene la regolarità della notificazione effettuata dal P.m., allegando copia dell'Albo degli Avvocati di Vicenza, relativa all'anno 2010, dal quale risulta che il numero di telefax dell'avv. D. B. era effettivamente quello al quale la comunicazione è stata inoltrata, e cioè lo (OMISSIS).

4. Il ricorso è fondato.

Come risulta documentalmente provato, alla data della notifica della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico ministero, il numero di telefax dell'avv. M. A. D. B., difensore della persona offesa, era da tempo stato mutato in quello (OMISSIS), sicchè la notifica, effettuata, in base a un dato non aggiornato, al precedente numero (OMISSIS), è da ritenere invalida.

5. Essendo stata omessa tale formalità, il decreto impugnato deve ritenersi essere stato illegittimamente emesso, con la conseguenza che esso deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.

Così deciso in Roma, il 24 aprile 2013.

Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2013